

La Commissione considera che la Danimarca, nonostante che sia stata invitata in tal senso, non ha effettuato i calcoli necessari per stabilire i detti importi, che non sono stati versati come risorse proprie alla Comunità, a causa della violazione del Trattato in questione a partire dall'esercizio finanziario 1998.

La Commissione considera anche che gli importi corrispondenti al debito doganale in questione non sono stati resi disponibili alla Commissione prima del 31 marzo 2002.

La Commissione di conseguenza ritiene che, non avendo stabilito le risorse proprie in relazione alle importazioni di materiale di guerra e non avendo reso dette risorse disponibili alla Commissione, la Danimarca non ha adempiuto i suoi obblighi imposti dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom), n. 1552/89 e del regolamento (CEE, Euratom), n. 1150/2000.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il  
22 dicembre 2005**

**(Causa C-463/05)**

(2006/C 48/36)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Il 22 dicembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Dominique Maidani e Wouter Wils, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure legislative e amministrative necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, 2002/47/CE <sup>(1)</sup>, o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi impostagli da detta direttiva;
- 2) condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

L'art. 11 della direttiva 2002/47 dispone che gli Stati membri adottano le misure legislative necessarie entro il 27 dicembre 2003 per recepire detta direttiva e che gli stessi comunicano dette misure immediatamente alla Commissione.

La Commissione deve constatare che il Regno dei Paesi Bassi non ha ancora adottato dette misure, o quanto meno non le ha comunicate alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 168, pag. 43.

**Ricorso del Gruppo Danone contro la sentenza pronunciata il 25 ottobre 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-38/02 tra il Gruppo Danone e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 gennaio 2006**

**(Causa C-3/06 P)**

(2006/C 48/37)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 4 gennaio 2006 il Gruppo Danone, rappresentato dagli avv. A. Winckler e S. Sorinas, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 25 ottobre 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-38/02 fra il Gruppo Danone e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare parzialmente, in base all'art. 225, n. 1, CE, e dell'art. 61 dello Statuto, la sentenza pronunciata dal Tribunale il 25 ottobre 2005 nella causa T-38/02, gruppo Danone/Commissione delle Comunità europee, in quanto (i) respinge il motivo relativo all'infondata presa in considerazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti del ricorrente e (ii) riforma il sistema di calcolo dell'ammenda utilizzato dalla Commissione;
- accogliere le conclusioni presentate dal Gruppo Danone in primo grado quanto al motivo relativo all'infondata presa in considerazione della circostanza aggravante della recidiva, e ridurre di conseguenza, in base agli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17 <sup>(1)</sup>, l'ammenda inflitta dalla Commissione;
- ridurre, in base agli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, l'importo dell'ammenda in proporzione alla diminuzione della riduzione per le circostanze attenuanti decisa dal Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese.